

ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'ISCRIZIONE DI ALUNNI DI 2^ CATEGORIA
Approvato dal Consiglio di Amministrazione per l'a.s. 2019-2020

PREMESSO

- che la Scuola per l'Europa è un'istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, associata al sistema delle Scuole europee, di cui adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo (art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n.115);
- che il decreto interministeriale 18 giugno 2010, n.138 "Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma" dispone all'art. 15 che, al solo fine dell'ammissione alla Scuola, gli alunni sono suddivisi in tre categorie:
 - cat. 1: figli dei funzionari EFSA e delle altre istituzioni europee (che hanno priorità di accesso alla Scuola);
 - cat. 2: figli dei dipendenti di aziende e/o istituzioni che abbiano stipulato accordi con la Scuola;
 - cat. 3: figli di italiani e non che scelgono di frequentare la Scuola la cui ammissione è subordinata alla disponibilità di posti;e dispone all'art. 6, comma 7, lettera c) che il Consiglio di Amministrazione della Scuola autorizza gli accordi con enti che contribuiscono al finanziamento della Scuola, come previsto all'art. 26, comma 1, lettera e);

La SCUOLA PER L'EUROPA di Parma

E

STIPULANO

il presente ACCORDO di finanziamento per contribuire al funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, ottenendo una prelazione nell'iscrizione per i figli dei propri dipendenti.

Articolo 1

L'Impresa _____ che contribuisce al funzionamento della Scuola per l'Europa sarà di seguito nel testo chiamata per brevità "IMPRESA" e la Scuola per l'Europa di Parma sarà di seguito nel testo chiamata per brevità "SCUOLA".

Articolo 2

La SCUOLA ha stabilito che le Imprese che desiderano favorire l'ammissione alla SCUOLA dei figli dei loro dipendenti e contribuire all'attività della SCUOLA dovranno versare una quota di contribuzione pro-capite, aggiuntiva alla retta scolastica annuale prevista per gli alunni di categoria 3[^].

Articolo 3

La quota è fissata in Euro 3.500 (tremila e cinquecento) *una tantum*, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'IMPRESA, da versarsi per ciascun alunno all'atto dell'iscrizione al fine di ottenere una prelazione nell'ammissione alla SCUOLA, rispetto agli alunni di cat. 3[^], che potrà essere accordata compatibilmente con le possibilità consentite dall'organizzazione scolastica e tenuto conto dei criteri adottati in materia di iscrizioni, soggetti a revisione annuale.

All'interno della cat. 2[^] verrà accordata preferenza ai figli dei dipendenti in mobilità dall'estero.

La quota percentuale massima di accesso per gli alunni di cat. 2[^] è fissata al 50% rispetto ai posti disponibili dopo l'accoglimento degli alunni di cat.1[^].

La quota di Euro 3.500 *una tantum* è da intendersi aggiuntiva alla retta scolastica annuale di iscrizione e frequenza, come determinata dal Consiglio di Amministrazione, che resta a carico del genitore dell'alunno per il primo anno di frequenza e per i successivi.

Articolo 4

La quota aggiuntiva dovrà essere versata dall'IMPRESA all'atto dell'iscrizione, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni stesse. In caso contrario l'alunno non potrà fruire di alcuna prelazione nell'accoglimento delle domande di iscrizione.

Articolo 5

Il presente Accordo viene sottoscritto dall'IMPRESA per un importo di € 3.500,

relativamente all'alunno/a _____ della classe _____

Letto, approvato e sottoscritto

Parma,

(LA SCUOLA)

(L'IMPRESA)